



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
Soprintendenza speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.82.1

Allegati: 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
(compniec@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8763] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnese) – Progetto di un impianto eolico denominato “PARCO EOLICO DI CARBONIA”, costituito da 11 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 66 MW - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Iberdrola Renewables Italia S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it - PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all'art. 41, rubricato "Norme transitorie e abrogazioni", del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l'art. 23, rubricato "Soprintendenza speciale per il PNRR", del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTA la Circolare n. 26 del 14/06/2024, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA): aggiornamenti normativi e chiarimenti", della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, in particolare il paragrafo "4. LA PROCEDURA DI VPIA NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [-] Come già rilevato con le Circolari n. 24/2023 e n. 32/2023, tutti i progetti soggetti a VIA, pure se proposti da soggetti privati, sono comunque soggetti anche alla distinta ma parallela procedura di VPIA. Come richiamato nel precedente §3, infatti, la VPIA integra il PFTE da presentarsi ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi del combinato

MA

disposto dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, c. 2-sexies, del medesimo D.Lgs. 152/2006 («in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico [...] o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi [...]»), nell'ambito delle procedure di VIA questa Amministrazione è tenuta, quindi, a comunicare le proprie valutazioni circa l'assoggettabilità del progetto alla procedura di cui all'art. 1, c. 7 e ss., dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (ovvero a confermare quelle già espresse fuori dalla procedura di VIA). In caso di pronuncia negativa alla compatibilità ambientale del progetto, l'Ufficio che ha in capo la procedura di VIA dovrà comunicare al Proponente che l'esecuzione della procedura di VPIA di cui all'art. 1, c. 7 e ss., dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (qualora attivata) non trova esecuzione a fronte della valutazione complessiva degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Ciò nonostante, il progetto resta in ogni caso assoggettato a tutte le disposizioni di tutela archeologica contenute nel menzionato All. I.8 al D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, come già esplicitato con la menzionata Circolare n. 24/2023, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad esempio, a seguito di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri o in sede di contenzioso amministrativo), per la realizzazione dell'intervento restano comunque ferme l'esecuzione delle indagini archeologiche preventive – qualora sia stata attivata la VPIA – e/o l'ottemperanza alle altre prescrizioni di tutela formulate ai sensi dell'art. 1, c. 5, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (in particolare, alla sorveglianza archeologica in corso d'opera). Le eventuali indagini archeologiche preventive devono concludersi prima dell'affidamento dei lavori o comunque prima della data prevista per l'avvio degli stessi, come più dettagliatamente esplicitato dall'art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8. A tal fine, nel caso di superamento del parere negativo dato dal Ministero, l'Ufficio periferico competente avrà cura di dare tempestiva comunicazione a riguardo al Proponente, chiedendo allo stesso la trasmissione di un piano delle indagini preventive, laddove prescritte ...».

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 1 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare.

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del

MA

05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore. **CONSIDERATO** che **Iberdrola Renovables Italia S.p.A.**, con nota pervenuta il 15/07/2022, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di un impianto eolico denominato "PARCO EOLICO DI CARBONIA", costituito da 11 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 66 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnese, nella provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione, anche in aree perimetrare dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone E "agricole" (v. aerogeneratori - comune di Carbonia: zona "E2a – Area di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva in terreni irrigui e in terreni non irrigui"; comune di Iglesias: zona "E – Agricola nazionale"), di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari 66 MW, nei territori comunali di Carbonia, Iglesias e Gonnese. Gli aerogeneratori saranno installati in numero di 7 nel comune di Carbonia e di 4 nel comune di Iglesias, con opere di connessione alla RTN anche nel comune di Gonnese. Insieme agli aerogeneratori il progetto prevede la realizzazione di piazzole di costruzione e di esercizio, viabilità di accesso, cavidotti e sottostazione di trasformazione. Tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, l'energia prodotta sarà convogliata verso la Sotto Stazione Elettrica Utente (SSEU) del proponente in comune di Gonnese; questa sarà collegata alla futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 220 kV della RTN in entra-esce alla linea "Sulcis-Oristano" di Terna S.p.A., previa realizzazione di un nuovo elettrodotto di collegamento. Le componenti degli aerogeneratori arriveranno in Sardegna via nave, presumibilmente al porto industriale di Oristano. Gli aerogeneratori installati saranno del tipo Vestas V162 – 6 MW con altezza al mozzo di 125 m e altezza al tip di 206 m, del tipo ad asse orizzontale con rotore tripala del diametro di 162 m. Il progetto è localizzato nella regione storica del Sulcis-Iglesiente, a nord della valle del Cixerri, in una porzione di territorio in continuità con la zona sud-ovest del Campidano. L'intervento si inserisce in un contesto prevalentemente collinare, dedicato al pascolo e all'agricoltura, delimitato dai rilievi sulcitani. L'antica antropizzazione del territorio è documentata dalle numerose testimonianze archeologiche, in continuità fino al Medioevo, di cui rimangono resti di insediamenti e chiese oggi campestri. I rilievi collinari sono ricoperti da vegetazione boschiva tipica della macchia mediterranea e da gariga, a tratti interrotti dagli insediamenti minerari. Il territorio è connotato da un vasto numero di grotte e da un fitto reticolo fluviale costituito dagli affluenti del Cixerri, che ha favorito a valle una fiorente produzione agricola ed a monte l'insediarsi dei siti estrattivi, oggi parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.



(da *Verifica preventiva di interesse archeologico*, piazzola aerogeneratore C07, p. 81, ove si coglie la configurazione del paesaggio esistente, privo di strutture a carattere industriale)

MA

41. PUNTO DI RIPRESA 196


<p>Iglesias FURRIADROXIU GURREIS_cod.BUR_4608 - Beni Paesaggistici INSEDIAMENTO STORICO SPARSO_ID_6772 - Beni Paesaggistici Puntuali ex art.143</p>	<p>INQUADRAMENTO PR196 RISPETTO AL PARCO EOLICO</p> 
<p>Punto di osservazione: PR 196 (COORDINATE GEOGRAFICHE 463799.10 m E - 4344465.41 m N) VISIBILITA' PARCO EOLICO: VISIBILE</p>	
<p>Relazione con parco eolico di progetto: Il punto di osservazione dista circa 655 m dall'aerogeneratore I04 più vicino. Il parco eolico, anche se le foto sono scattate ad una distanza ridotta, a seguito della presenza di vegetazione ad alto fusto, risulta visibile n.9 turbine su 11, alcune delle quali visibili solo per la parte sommitale delle pale.</p>	

FOTO – STATO DI FATTO



FOTOSIMULAZIONE



42. PUNTO DI RIPRESA 197


<p>Iglesias MEDAU GARAU_cod.BUR_4606 - Beni Paesaggistici INSEDIAMENTO STORICO SPARSO_ID_8742 - Beni Paesaggistici Puntuali ex art.143</p>	<p>INQUADRAMENTO PR197 RISPETTO AL PARCO EOLICO</p> 
<p>Punto di osservazione: PR 197 (COORDINATE GEOGRAFICHE 462853.00 m E - 4343855.00 m N) VISIBILITA' PARCO EOLICO: VISIBILE</p>	
<p>Relazione con parco eolico di progetto: Il punto di osservazione dista circa 530 m dall'aerogeneratore I04 più vicino. Il Parco eolico risulta visibile e il suo inserimento nel paesaggio già caratterizzato dalla presenza di infrastrutture elettriche esistenti (quali per esempio i tralicci dell'alta tensione) non ne altera le caratteristiche.</p>	

FOTO – STATO DI FATTO



FOTOSIMULAZIONE



(da *Analisi d'intervisibilità – Fotosimulazioni*, punti di ripresa 196 e 197, da cui emerge il paesaggio agricolo ancora conservatosi sostanzialmente privo di strutture industriali quali quelle qui in progetto)

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0017401 del 07/02/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

MA

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti, le note, la documentazione presentate nel corso del presente procedimento da Iberdrola Renovables Italia S.p.A.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, è stato acquisito il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** prot. n. 12790 del 15/07/2024 (Allegato n. 1), che si allega al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 15/07/2024 sopra citato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

VALUTATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 15/07/2024 (Allegato n. 1), ove fin dalla presente fase istruttoria esprime un "parere negativo" alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

SENTITO il 16/07/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente, rilevando, per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici la presenza di numerosi beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 così come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, art. 47, comma 1, lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive con gli stessi beni culturali.

SENTITO il 17/07/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente, rilevando, pur se il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, let. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, le opere in progetto, e in particolare gli aerogeneratori e le opere di connessione interrimate, ricadono in parte nella fascia di rispetto dei beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, elencati dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente con le relative distanze dalle aree di progettazione; inoltre che l'intervento interessa un comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente e che, pertanto, anche sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.8 al D.Lgs. n. 36 del 2023, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse; che si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che tuttavia non trova esecuzione a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, All. I.8.

RITENUTO di poter aderire e fare integralmente proprie le motivazioni espresse con riguardo alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 15/07/2024 (Allegato n. 1) in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi (v., in sintesi, i paragrafi: "A 4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO** [-] *L'impianto eolico ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Si evidenzia, tuttavia, che tali indagini potrebbero, verosimilmente, incrementare il quadro di conoscenze finora noto, che comunque si rappresenta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase. Infatti, l'impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole in età nuragica, con nuraghi, villaggi e tombe di giganti, e una serie di ville e fattorie di età romana. I siti archeologici che insistono nell'areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse agricole della valle del Cixerri e della via naturale di*

MA


collegamento con il resto dell'Isola. Rileva l'impatto puntuale e visivo dell'impianto in progetto, in accumulo con altri ricadenti nel medesimo areale. Infine, fermo restando la tutela del paesaggio archeologico conservato e le altre criticità segnalate, si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. 199 del 2021 come modificato dall'art. 47 D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e, pertanto, si esprime parere negativo all'intervento"; "B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'importante effetto cumulo con le proposte finora avanzate. L'impianto non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale prescelto non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali"; "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo").

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto risultato dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura, il Proponente assegna addirittura un valore pari a "0" con riferimento agli impatti riscontrati sui "BENI STORICI E ARCHEOLOGICI", tuttavia con la annotazione che "... Si vuole precisare che all'interno della tabella non sono state inserite le componenti Paesaggistiche che sono state valutate separatamente e con proprie metodologie all'interno della "Relazione Paesaggistica" e di cui si riportano i risultati e le considerazioni nel successivo paragrafo "Paesaggio" ..." (p. 501), cosa in effetti non contenuta nel riferito capitolo 9.2.10 Paesaggio (v. pp. 521-522), di fatto falsando una valutazione complessiva ed univoca degli impatti attesi su tutti i fattori ambientali definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (risultando, d'altronde, nella indicata *Relazione paesaggistica* una equivalente valutazione di impatto "sufficientemente basso" – v. p. 232):

MA


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 15/07/2024, paragrafo B.2 - Allegato n. 1: *“... Circa l’effetto cumulativo prodotto dalla realizzazione dell’impianto in esame, si deve evidenziare che l’area di studio, nonché tutta la sub-regione del Sulcis-Iglesiente, sono interessate da una inedita concentrazione di proposte di impianti alimentati da FER, che risultano anche in continuità o in sovrapposizione, tanto da prospettarsi una sostituzione del paesaggio agrario e minerario storico a vantaggio di un paesaggio industriale. Sul versante orientale, l’impianto in esame risulta in continuità con la proposta di impianto eolico denominato “Sud-Iglesiente” (ID_VIP 9938) costituito da 7 aerogeneratori; quest’ultimo si giustappone a Sud-Est ad un altro progetto eolico denominato “Astia” (ID_VIP 9615) costituito da 5 aerogeneratori, mentre a Sud-Ovest è in continuità con il progetto eolico denominato “Energia Is Coris” (ID_VIP 8691), costituito da 9 aerogeneratori. Sul versante occidentale l’impianto in esame è in continuità con il progetto eolico denominato “Carbonia” (ID_VIP 8200) costituito da 7 aerogeneratori e con quello denominato “Iglesias” (ID_VIP 10591) costituito da 6 aerogeneratori. La realizzazione dei sei impianti comporterebbe la formazione di un gruppo orientato, ed a tratti interferente, di 45 aerogeneratori di grande taglia disposti la dorsale dell’Iglesiente da Ovest a Est lungo, generando il cosiddetto “effetto selva” visivo non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della scala dei paesaggi, pianeggianti, collinari e montuosi, naturali ed agricoli, e della consistenza del patrimonio culturale in essi diffuso, come sopra evidenziato. Il territorio è interessato anche di proposte di impianti di grande taglia alimentati da fonte solare: -ID_VIP 10244 – impianto agrovoltaiico Flynnis nei comuni di Carbonia e Gonnosa; -ID_VIP 10453 – impianto agrofotovoltaico denominato “Green blue Maladeddu”; -ID_VIP 12480 - impianto agrivoltaiico denominato “Musei-Villamassargia”; -ID_VIP 9313 – impianto fotovoltaico denominato “Genere”; -ID_VIP 9929, impianto fotovoltaico denominato “Greenm and blue su Munzioni”; -PAUR n. 17/22 – impianto fotovoltaico denominato “Carbonia 1”; -PAUR n. 20/23 – impianto fotovoltaico denominato “Green and blue Mesu Pranu ...”; v., al contrario, l’elaborato denominato “Carta degli impatti cumulativi”, ove il Proponente indica solo alcuni dei tanti progetti di impianti eolici industriali in fase di valutazione, cfr. le immagini sotto riprodotte) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla predetta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 15/07/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un nuovo paesaggio tipicamente industriale:*

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista regione Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA e WTG in ARANCIONE il progetto in esame – ID_VIP 8763– e tutti gli ulteriori progetti di impianti eolici off-shore e on-shore in fase di VIA di competenza statale, oltre quelli esistenti on-shore con aerogeneratori in BLU)

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l’impianto industriale in esame - ID_VIP 8763, WTG in ARANCIONE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale - TRIANGOLI = impianti eolici; PUNTI rossi e gialli = FV e FVA -, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest’ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/3 del 30/04/2024, recante “Disegno di legge concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” (v. il Disegno di legge n. 15 del 10/05/2024), con la quale *Relazione illustrativa* si deve rappresentare la necessità di “... garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. In questo senso l’articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e del paesaggio. L’articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione Sardegna e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi ...”.

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali “aree idonee” *ex lege* per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo

MA


paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio. **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso di seguito riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali archeologici ed architettonici. **CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare più di 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 54 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 341 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 341 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 15/07/2024 – Allegato n. 1).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..." (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: "... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ..."), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

MA

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...*”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni “... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...” del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’Assetto ambientale, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 206 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 15/07/2024 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1). Tanto considerando anche il fatto che, l’eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l’Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 206 m la ragione dell’impedimento all’utilizzo dei mezzi aerei in un’area comunque a rischio incendi anche medio/alto, con particolare riguardo alle aree immediatamente al contorno del nuovo impianto eolico:



(da SardegnaGeoportale – Sardegna SIT Aree Tutate – Carta del rischio incendio boschivo e di interfaccia nell’area interessata dal nuovo progetto di impianto eolico industriale)

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata da tempo dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale

MA

paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2024, sono state oggetto della nota prot. n. 1034 del 06/05/2024 del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, recante *“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti”* (v. la Circolare n. 4 del 13/06/2024 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura, ove, tra l'altro, si sottolinea che *“... Come per gli anni precedenti, le previsioni e le azioni poste in essere dal Dipartimento della Protezione Civile offrono diversi spunti di riflessione, costituendo gli incendi boschivi un serio rischio non solo per siti archeologici, ville e parchi storici, architetture rurali, ma anche e soprattutto per i beni paesaggistici nel loro complesso. Nel rinviare a quanto già comunicato con le precedenti Circolari di questa Direzione generale n. 3 del 23/06/2022, n. 3 del 04/05/2023 e n. 6 del 08/06/2023 in merito agli adempimenti necessari a mitigare le conseguenze di tali fenomeni, si rinnova la raccomandazione di fare una mirata valutazione del rischio connesso agli incendi boschivi per i beni in consegna a questo Ministero integrando e/o aggiornando, se non già fatto, i piani di sicurezza interni con riferimento a questo specifico scenario di rischio ...”*).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si colloca in aree dichiarate “non idonee” dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Allegato B, punti nn. 7.2, 12.3, 13.8 e 14.4), la cui efficacia è confermata dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, recante *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”* (pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale, n. 153 del 02/07/2024, entrato in vigore il 03/07/2024; v. art. 1, comma 2, lett. b).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree *“... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di “aree idonee”, in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c-*ter*) l'“assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- con riferimento alla lettera c-*quater*) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-*bis*), c-*ter*).

MA

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza del cavidotto di collegamento alla RTN con i beni paesaggistici indicati all'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, le opere di connessione si collocano anche in aree non dichiarate idonee ai sensi della lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Con riguardo ai beni paesaggistici di cui all'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, le aree di sorvolo determinate dalle pale degli aerogeneratori C05, C06, C07, I01 e I02 (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, paragrafo B.1.1.d – Allegato n. 1) si collocano anche in aree non dichiarate idonee ai sensi della lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

RITENUTO, inoltre, con riguardo alla competenza di questo Ministero della cultura, che allo stato attuale si può richiamare quanto direttamente verificato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 15/07/2024 (paragrafi A.1.2.a; B.1.2.a per i beni architettonici - Allegato n. 1), ossia che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*), del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici (nonché di aree tutelate paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 direttamente interferite per il sorvolo dei rotori degli aerogeneratori e dalle opere di connessione alla RTN) entro la "fascia di rispetto" indicata alla lett. *c-quater*), e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura. Per quanto sopra, qualora l'autorità competente in materia di VIA di competenza statale dovesse accertare direttamente che il progetto di cui trattasi ricade nelle "aree idonee" di cui alle sopra richiamate lettere a, b, c, *c-bis* (ad esclusione della *c-bis.1*), la medesima presunzione di idoneità prevarrà sulla diversa disposizione di esclusione dalle aree idonee di cui alla lett. *c-quater*.

VISTO il decreto 21 giugno 2024 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" (pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale, n. 153 del 02/07/2024, entrato in vigore il 03/07/2024), di immediata applicazione anche per i procedimenti in corso (v. art. 9, comma 2), per il quale comunque rimane nelle more in vigore quanto disciplinato dal comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante il relativo richiamo alla fase transitoria di individuazione concreta delle "aree idonee" ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 20 che deve avvenire entro 180 giorni con legge regionale o equivalente atto delle province autonome (v. art. 3, commi 1 e 2, del DM 21/06/2024). In ogni caso, sono fin dal 3 luglio 2024 dichiarate "superfici e aree non idonee" quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 (v. art. 7, comma 3, primo periodo, del DM 21/06/2024).

CONSIDERATO quanto affermato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR – PNIEC (v. parere n. 318 del 21/05/2024, paragrafo osservazioni/controdeduzioni 3. *Aree non idonee*, p. 5) con riguardo all'identificazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, qualificate come di utilità per gli operatori nelle scelte di localizzazione, ma non vincolanti in sede autorizzativa e VIA, dove per quest'ultima il giudizio di compatibilità ambientale non discende dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica locale, quanto dalla disamina concreta del progetto e delle caratteristiche ambientali dell'impianto correlate ai potenziali impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera. In tal senso si definisce la ratio della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, (cfr. delega di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 22 aprile 2021, legge di delegazione europea, sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

CONSIDERATO che l'identificazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, di utilità per gli operatori nelle scelte di localizzazione, non è vincolante in sede autorizzativa e in sede di VIA, dove il giudizio di compatibilità ambientale non discende dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica locale, quanto dalla disamina concreta del progetto e delle caratteristiche ambientali dell'impianto correlate ai potenziali impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera. In tal senso si definisce la ratio della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, (cfr. delega di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 22 aprile 2021, legge di delegazione europea, sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera *c-quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri»

MA

sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *“E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *“2.01) al primo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *“1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. Tar Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: *“... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, a mente del quale “qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”. In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che “comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza “ex lege” del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso*

MA

dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776 ...”).

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per come d'altronde valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 15/07/2024 (Allegato n. 1), in particolare con il paragrafo D. **CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)** ("L'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli paesaggistici e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Si evidenzia in prim'ordine che parte dell'intervento non è compatibile con la disciplina del PPR per gli impianti energetici, art. 112 comma 2 delle NTA: "negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'art. 14 è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici", in quanto le quattro WTG in comune di Iglesias ricadono dell'Ambito omogeneo di paesaggio costiero n. 7 "Bacino metallifero" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica delle opere proposte, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per le seguenti motivazioni. Interferenze con i beni paesaggistici. L'area di sorvolo di 4 aerogeneratori (C05, C07, I01, I02) risulta ricadere in parte all'interno di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004. Non conformità alla disciplina delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. -Art. 18 - Disciplina dei beni paesaggistici; -Art. Art. 29 – Disciplina delle aree a destinazione agroforestale; -Art. 103 comma 1 e comma 4 – Disciplina del sistema delle infrastrutture. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali").

CONSIDERATO che con riferimento alle opere connesse ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla RTN che non ne siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrato – a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete (v. quanto affermato dal Proponente nella *Relazione paesaggistica*, paragrafi 9 e 9.2, p. 65).

RITENUTO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 15/07/2024, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto di cui trattasi e delle relative opere connesse; si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto

MA

sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, Allegato I.8, come sopra meglio precisato.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, valutato, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 15/07/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; fatte proprie le motivazioni negative alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi quali espresse dall'Ufficio periferico del Ministero della cultura territorialmente competente; sentito il 17/07/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; sentito il 16/07/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto eolico denominato "PARCO EOLICO DI CARBONIA", costituito da 11 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 66 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnese, nella provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
08.08.2024
18:10:11
GMT+02:00

Il Capo del Dipartimento Avocante
dott. Luigi LA ROCCA

(Decreto di Avocazione Capo DiT Rep. n. 2 del 01.08.2024)

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud SardegnaAlla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8763] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnese). Progetto di un impianto eolico denominato "PARCO EOLICO DI CARBONIA", costituito da 11 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW – Progetto definitivo. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Iberdrola Renewables Italia S.p.a.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta di parere avanzata con nota prot. n. 1775-P del 08/02/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3284-A del 09/02/2022, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo indicato nella nota sopracitata, si comunica quanto segue.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva di impianto di 66 W, da installare nel comune di Carbonia (7 aerogeneratori) e di Iglesias (4 aerogeneratori), e opere di connessione alla RTN anche nel comune di Gonnese. Insieme agli aerogeneratori il progetto prevede la realizzazione di piazzole di costruzione e di esercizio, viabilità di accesso, cavidotti e sottostazione di trasformazione. Tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV, l'energia prodotta sarà convogliata verso la Sotto Stazione Elettrica Utente (SSEU) del proponente in comune di Gonnese; questa sarà collegata alla futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 220 kV della RTN in entra-esce alla linea "Sulcis-Oristano" di Terna S.p.a., previa realizzazione di un nuovo elettrodotto di collegamento. Le componenti più voluminose degli aerogeneratori arriveranno in Sardegna via nave, presumibilmente al porto di Oristano. Gli aerogeneratori installati saranno del tipo Vestas V162 – 6 MW con altezza al mozzo di 125 m e altezza al tip di 206 m, del tipo ad asse orizzontale con rotore tripala del diametro di 162 m.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO****1.2.a. Beni archeologici****1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:**

- Nuraghe Medau Mannu (Comune di Iglesias), bene dichiarato di interesse culturale con Decreto della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 43 del 14/08/2015, a circa 1200 m dall'aerogeneratore C03, 1900 m dall'aerogeneratore C02, 1400 m dall'aerogeneratore , 2000 m dagli aerogeneratori I01 e I 02 dal tracciato dei cavidotti di collegamento;
- Complesso preistorico di Corona Maria - Comprensorio di Cortoghiana (Comune di Carbonia), bene dichiarato di interesse culturale con Decreto del Direttore regionale n. 16 del 12/01/2011, individuato con perimetro di tutela



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 95059537), a circa 750 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Insediamento preistorico e nuragico, con un agglomerato di capanne, un pozzo sacro, due tombe di giganti (Comune di Gonnese), bene dichiarato di particolare interesse culturale con DM del 4/11/1991 ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della L. 1089/1938, circa 700 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Nuraghi Moru Nieddu, Corona Maria, Murru Moi 1 e Murru Moi 2, presso il quale è anche una necropoli preistorica a domus de janus (Comune di Gonnese), beni dichiarati di particolare interesse culturale con DM del 4/11/1991 ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della L. 1089/1938, a 400 dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Nuraghi S'Erbexi e Sa Turrita, con villaggio e tempio a pozzo e con edifici a pianta quadrangolare associati a ceramica punica (Comune di Gonnese), beni dichiarati di particolare interesse culturale con DM del 4/11/1991 ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della L. 1089/1938, in prossimità del tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Tempio a pozzo di Nuraxi Figus (Comune di Gonnese), bene dichiarato di particolare interesse culturale con DM del 30/09/1996 ai sensi degli artt. 1, 3 e 21 della L. 1089/1939, in prossimità del tracciato dei cavidotti di collegamento.

- Tomba di Giganti di S'Erbexi (Comune di Gonnese) bene dichiarato di particolare interesse culturale con DM del 4/11/1991 ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della L. 1089/1938, a circa 600 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Nuraghe e villaggio nuragico di Seruci (Comune di Gonnese), bene dichiarato di particolare interesse culturale con DM del 4/11/1991 ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della L. 1089/1938, a circa 900 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Ricadono all'interno della fascia di rispetto di 3 km ex D.Lgs. 199 del 2021 come modificato dall'art. 47 D. L. 13 del 2023 i seguenti beni archeologici individuati da strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica e censimenti territoriali

- Insediamento romano di Travigius (Comune di Iglesias), a circa 100 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Nuraghe 'e Pira (Comune di Iglesias), a circa 300 m dall'aerogeneratore I03 e dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Insediamento romano di Corongiu (Comune di Carbonia), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 95059535), a circa 500 m dall'aerogeneratore C04 e a circa 80 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Strutture di età punica e necropoli (Comune di Carbonia), area archeologica di potenziale interesse paesaggistico individuata e perimetrata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 5341), a circa 700 m dall'aerogeneratore C05 e dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Insediamento romano di Piolanas (Comune di Carbonia), area archeologica di potenziale interesse paesaggistico individuata e perimetrata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 5340), in corrispondenza del tracciato dei cavidotti di collegamento e a circa 600 m dall'aerogeneratore C06;

- Necropoli romana di Fonte Caput Acquis (Comune di Carbonia), area archeologica di potenziale interesse paesaggistico individuata e perimetrata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 3279), a circa 900 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Insediamento romano di Seddargia (Comune di Carbonia), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 5336), a circa 500 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Tomba romana di Barbusi (Comune di Carbonia), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 95059518), a circa 850 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Necropoli romana di Su Strincu 'e S'Axina (Comune di Carbonia), area archeologica di potenziale interesse paesaggistico individuata e perimetrata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 2058), a circa 750 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;

- Nuraghe Is Bangius (Comune di Gonnese), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n.2057) con villaggio eneolitico, a circa 155 metri dal tracciato dei cavidotti di collegamento;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Nuraghe Nuraxi Figus (Comune di Gonnese), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 3336), a circa 200 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;
- Vasca vinaria di Nuraxi Figus (Comune di Gonnese), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 95059536), a circa 300 m dal tracciato dei cavidotti di collegamento;
- Nuraghe De Is Arenas (Comune di Gonnese), bene individuato con perimetro di tutela integrale e condizionata dal Piano Urbanistico Comunale (n. 3277) con villaggio, in prossimità del tracciato dei cavidotti di collegamento.

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, la presenza di tali siti archeologici qualifica l'area come inserita in un contesto di forte frequentazione antropica antica, in cui sussistono numerose testimonianze archeologiche e come elevato il rischio di rinvenimenti archeologici.

Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo per la verifica completa dell'impatto sul patrimonio archeologico esistente. Si evidenzia, tuttavia, l'elevata probabilità che da tali indagini emergano nuovi rinvenimenti di interesse archeologico e che venga ulteriormente incrementato il quadro di conoscenze finora noto.

Ai sensi del D.Lgs. 199 del 2021 come modificato dall'art. 47 D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Considerati gli elementi di criticità sopraesposti non si ritiene di attivare approfondimenti di indagine, in quanto gli elementi emersi in corso di istruttoria sono già sufficienti a formare il parere motivato dell'Amministrazione.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

L'impianto eolico ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Si evidenzia, tuttavia, che tali indagini potrebbero, verosimilmente, incrementare il quadro di conoscenze finora noto, che comunque si rappresenta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase.

Infatti, l'impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole in età nuragica, con nuraghi, villaggi e tombe di giganti, e una serie di ville e fattorie di età romana.

I siti archeologici che insistono nell'areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse agricole della valle del Cixerri e della via naturale di collegamento con il resto dell'Isola..

Rileva l'impatto puntuale e visivo dell'impianto in progetto, in accumulo con altri ricadenti nel medesimo areale.

Infine, fermo restando la tutela del paesaggio archeologico conservato e le altre criticità segnalate, si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. 199 del 2021 come modificato dall'art. 47 D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e, pertanto, si esprime parere negativo all'intervento.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Foresta demaniale del Marganai (D.M. 13/02/1978), a circa 6,3 km;

-Iglesias, due zone nelle mura medioevali (D.M. 14/10/1961), a circa 6,4 km.

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. c) – Fiumi torrenti e corsi d'acqua:

Fascia di tutela del Fiume_25617 e Fiume_13956 (Riu Cixerri), a circa 70 m da C02 e a circa 120 m da C01;

Fascia di tutela del Riu Flumentepido, a circa 110 m da C07, a circa 120 m da C06.

-Art. 142, comma 1, lett. g) – Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento: vi ricade C04.

-Art. 142 comma 1, lett. l), vulcani:

Vulcano Monte Exi (alto 369 m s.l.m.), a circa 3,6 km.

-Art. 142 comma 1, lett. m) - Zone di interesse archeologico:

Domus de Janas Pertunto, a circa 1 km;

Insedimento romano di Seddargia, a circa 1,5 km;

Tomba romana barbusi, a circa 2,1 km;

Comprensorio di Barbusi alto, a circa 2,4 km;

Nuraghe Monte Mesu, a circa 2,6 km.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione*

-Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'intervento ricade parzialmente nel perimetro degli Ambiti omogenei di paesaggio costiero n. 6 "Carbonia e Isole sulcitane" (SSEU e Cabina di sezionamento) e n. 7 "Bacino metallifero" (4 WTG – Iglesias e la SSEU di Gonnese) individuati dal PPR e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

Disciplina del PPR per gli impianti energetici, art. 112 comma 2 delle NTA "Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'art. 14 è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie".

-L'area su cui si prevede l'intervento non ricade all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale "Sulcis, Iglesiente e Guspinese" ex art. 252 del D. Lgs.152/2006, la cui perimetrazione definitiva è stata ridefinita con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 304 del 28 ottobre 2016.

Nel comune di Carbonia è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato nel BURAS n. 11 del 18/04/2011, adeguato al PPR. I 7 aerogeneratori ricadono in Zona omogenea E - sottozona E2ab (Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in terreni irrigui e non irrigui).

Nel comune di Iglesias è vigente il Piano Regolatore Generale pubblicato nel BURAS n. 20 del 12/05/1980, non adeguato al PPR. I 4 aerogeneratori ricadono in Zona omogenea E – Agricola (Aree agricole e silvo-pastorali).

Nel comune di Gonnese è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato nel BURAS n. 8 del 09/02/2017, adeguato al PPR. La prevista la Sotto Stazione Elettrica Utente (SSEU) ricade in Zona omogenea E – Agricola, sottozona E3 (Area agricole ad elevato frazionamento fondiario, dotata di specifica normativa di zona).

B.1.1.d *Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

Assetto ambientale

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. 2) delle NTA, Grotte e caverne: in una zona, ricompresa tra 1,6 km e 1,9 km si trovano 14 cavità/grotte/cunicoli tra i quali la Grotta delle Ossa, il Cunicolo dei Moscerini, l'Antro dei Cocci e la Grotta Tani, mentre a circa 1,65 km si trova la grotta Sa fossa 'e Pulanas.

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Barbaraxinu, a circa 30 m da C05 (vi ricade parte dell'area di sorvolo);

Rio Is Corongius, a circa 40 m da C06 e da C07 (vi ricade parte dell'area di sorvolo);

Fascia di tutela del Riu Is Begas Genna Gonnese, a circa 50 m da I01 (vi ricade parte dell'area di sorvolo), a circa 300 m da C03 e a circa 350 m da I03;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Fascia di tutela del Riu Marraconi, a circa 50 m da I02 (vi ricade parte dell'area di sorvolo);

Fascia di tutela del Riu Gibbara, a circa 50 m da I02 (vi ricade parte dell'area di sorvolo);

Fascia di tutela del Rigolo Sa Pira, a circa 100 m da C04, a circa 200 m da C05.

-Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni *“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*.

- Componenti di paesaggio con valenza ambientale, art. 21 comma 1 delle NTA:

Gli aerogeneratori ricadono in aree classificate tra le *“aree ad utilizzazione agroforestale”* della fattispecie *“colture arboree specializzate”* e *“colture erbacee specializzate”*.

Disciplina per le *“aree ad utilizzazione agro-forestale”*, artt. 28-30 delle NTA: l'art. 29 comma 1 prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni *“vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)”*.

Gli aerogeneratori C06, C07 ricadono a circa 60 m da aree classificate tra le *“aree seminaturali”*, mentre I04 e I02 ricadono a meno di 200 m da area classificate tra le *“aree naturali o sub-naturali”*.

- Componenti di paesaggio con valenza ambientale, art. 21 comma 2 lett. b) e lett. c) delle NTA, Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate e Aree di ulteriore interesse naturalistico:

SIC-ZSC ITB040029 *“Costa di Nebida”*, a circa 5,2 Km.

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47, comma 2 delle NTA e disciplinati al successivo art. 49 comma 1:

Codice BUR 9194 - Nuraghe, a circa 550 m.

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53 *“nuclei di primo impianto e di antica fondazione”*:

Barbusi a circa 3,3 km, Bacu Abis a circa 3,8 km, Villamassargia a circa 4,2 km, Cortoghiana a circa 4,4 km, Gonnese a circa 5 km, Carbonia a circa 5,5 km, Iglesias a circa 6 km, Musei a circa 8,2 km, Domusnovas a circa 8,5 km.

-Beni identitari ai sensi degli artt. 47 e 52 delle NTA, Insedimento sparso:

Codice BUR 4609 - Medau Pateri, a circa 390 m;

Codice BUR 4606 - Medau Garau, a circa 450 m;

Codice BUR 4608 - Forriadroxiu Gurreis, a circa 750 m;

Codice BUR 4611 - Medau Manca Piollanas, a circa 900 m.

-Beni identitari ai sensi degli artt. 47 e 57 delle NTA, Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale:

Area dell'organizzazione mineraria, vi ricadono gli aerogeneratori C07, C06, C05, C04, I02, I02, I04;

Parco geominerario Storico e Ambientale, vi ricadono gli aerogeneratori C07, C06, C05, C04, I02; I04 al margine del perimetro, I01 a circa 260 m.

Assetto insediativo

-L'intervento in progetto è incluso nel *“Sistema delle infrastrutture”*, disciplinate all'art. 103 comma 1 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se *“a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”*.

- Sistema delle infrastrutture di cui all'art. 103 comma 4 lett. d) delle NTA: *“Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale”, “di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale”*.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze e B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

In agro entro il buffer di 3 km:

Chiesa di Santa Barbara di Piollanas in agro di Carbonia, circa: a 1,1 km da C05, a 1,2 km da C06, a 1,6 km da C07, a 2 km da C04;

Miniera di Barega, circa: a 2 km da C01 e C02, 2,6 km da C04, 2,8 km da C03, 2,85 km da C05, 2,9 km da I04;

Chiesa di Santa Maria di Barega Vecchia in agro di Carbonia, circa: a 2,7 km da C02, a 2,75 km da C01, a 2,9 km da C04.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Nell'area vasta, entro 10 km:

-L'area vasta, all'interno del parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, è densa di strutture legate alle secolari attività minerarie; in particolare pozzi, laverie, ma anche depositi, residenze per operai e per la direzione, cappelle minerarie abbandonate, tutti di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna (IGEA), delle quali non è possibile accertare la consistenza.

- Si segnalano inoltre i beni culturali di natura architettonica presenti negli abitati storici di: Barbusi a circa 3,3 km, Bacu Abis a circa 3,8 km, Villamassargia a circa 4,2 km, Cortoghiana a circa 4,4 km, Gonnese a circa 5 km, Carbonia a circa 5,5 km, Iglesias a circa 6 km, Musei a circa 8,2 km, Domusnovas a circa 8,5 km.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004, come di seguito specificato.

-Beni culturali In agro entro la fascia di 3 km:

Chiesa di Santa Barbara di Piolas in agro di Carbonia (circa: a 1,1 km da C05, a 1,2 km da C06, a 1,6 km da C07, a 2 km da C04); Miniera di Barega (circa: a 2 km da C01 e C02, 2,6 km da C04, 2,8 km da C03, 2,85 km da C05, 2,9 km da I04); Chiesa di di Santa Maria di Barega Vecchia in agro di Carbonia (circa: a 2,7 km da C02, a 2,75 km da C01, a 2,9 km da C04). Si segnala inoltre che l'area di interesse, all'interno del parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, è densa di strutture legate alle attività minerarie secolari di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna (IGEA), delle quali non è possibile accertare la consistenza.

L'impianto inoltre non è conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 in quanto ricade nelle seguenti aree non idonee:

Aree gestite da consorzi di bonifica (Gruppo 7);

Aree dell'Organizzazione mineraria (Gruppo 14.3);

Parco geominerario ambientale e storico (Gruppo 14.4);

Aree tutelate ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h delle NTA del PPR (Gruppo 13).

Il progetto è localizzato nella regione storica del Sulcis-Iglesiente, a nord della valle del Cixerri, in una porzione di territorio in continuità con la zona sud-ovest del Campidano. L'intervento si inserisce in un contesto prevalentemente collinare, dedicato al pascolo e all'agricoltura, delimitato dai rilievi sulcitani. L'antica antropizzazione del territorio è documentata dalle numerose testimonianze archeologiche, in continuità fino al Medioevo, di cui rimangono resti di insediamenti e chiese oggi campestri. I rilievi collinari sono ricoperti da vegetazione boschiva tipica della macchia mediterranea e da gariga, a tratti interrotti dagli insediamenti minerari. Il territorio è connotato da un vasto numero di grotte e da un fitto reticolo fluviale costituito dagli affluenti del Cixerri, che ha favorito a valle una fiorente produzione agricola ed a monte l'insediarsi dei siti estrattivi, oggi parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Circa la tutela del paesaggio, si evidenzia in prim'ordine che l'intervento non è compatibile con la disciplina del PPR per gli impianti energetici, art. 112 comma 2 delle NTA: *"Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'art. 14 è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici"*, con riferimento ai 4 aerogeneratori in comune di Iglesias (I01, I02, I03, I04). Le aree interessate dai 4 aerogeneratori in comune di Iglesias ricadono dell'Ambito omogeneo di paesaggio costiero n. 7 "Bacino metallifero" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

Aree vincolate paesaggisticamente interessate dalla realizzazione degli aerogeneratori.

Numerosi aerogeneratori sono localizzati in prossimità del folto reticolo fluviale, tutelato ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, comportando un impatto negativo sulla fruibilità paesaggistica dello stesso. Gli aerogeneratori infatti sono posizionati sovente tra due corsi d'acqua o alla loro diramazione naturale, dovuta alle caratteristiche geomorfologiche dell'area. L'aerogeneratore C05 è posto a soli 30 m circa dal perimetro di tutela del Riu Barbaraxinu ed a circa 200 m da quello del Rigolo Sa Pira; gli aerogeneratori C07 e C06 sono compresi tra il Rio Is Corongius ed il Riu Flumentepido e distano dalla fascia di tutela del primo circa 40 m e rispettivamente circa 110 m e 120 m dalla fascia di tutela del secondo. L'aerogeneratore I02 è compreso tra il Riu



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Marraconi ed il Riu Gibbara e dista dalle rispettive fasce di tutela circa 50 m; la fascia di tutela del Riu Is Begas Genna Gonnese è a circa 50 m da I01; inoltre, la fascia di tutela del Riu Cixerri, dal quale origina il grande reticolo fluviale della omonima valle, risulta a circa 70 m da C02 e a circa 120 m da C01.

Ne consegue che l'area di sorvolo di 4 aerogeneratori (C05, C07, I01, I02) risulta ricadere in parte all'interno di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004.

L'impatto che ne consegue, oltre che dalla intrusione percettiva dovuta alla presenza delle torri eoliche e delle relative aree di sorvolo, dipende dalla prossimità delle opere connesse alla loro realizzazione, quali gli sbancamenti ed i livellamenti, le opere fondali e le ampie piazzole, sia in fase di cantiere che di esercizio, in grado di mutare la consistenza dell'attuale stato dei luoghi all'interno delle aree tutelate paesaggisticamente ed in prossimità di esse. Quanto sopra in contrasto con l'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR per cui i beni paesaggistici *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Circa la coerenza con le "Componenti di paesaggio con valenza ambientale" di cui all'art. 21 comma 1 delle NTA del PPR, si rileva che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture arboree specializzate" e "colture erbacee specializzate", la cui disciplina, all'art. 29 comma 1 prescrive che siano vietate le *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)"*. L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR in quanto interessa aree agricole dedicate a colture erbacee ed arboree specializzate, di primaria importanza per lo sviluppo del territorio, e lo SIA non fornisce esaustive motivazioni sull'impossibilità di localizzazione alternativa; nell'analisi costi-benefici il proponente non riferisce della desiderabilità sociale dell'intervento.

Gli aerogeneratori C06, C07 ricadono a circa 60 m da aree classificate tra le "aree seminaturali", mentre I04 e I02 ricadono a meno di 200 m da area classificate tra le "aree naturali o sub-naturali"; per entrambe le aree la disciplina del PPR (art. 23 e art. 26) è orientata alla massima tutela ambientale, in considerazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica, che appaiono messe a rischio dalla realizzazione degli aerogeneratori i quali, per essere installati, necessitano di movimenti terra, scavi, depositi temporanei, piazzole e piste, comportando la distruzione delle componenti ambientali che il PPR intende preservare.

Circa l'assetto insediativo disciplinato dal PPR, l'intervento risulta in contrasto con l'art. 103 delle NTA "Sistema delle infrastrutture", con riferimento al comma 1 per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore (e non in zona a destinazione urbanistica agricola) e se ubicata preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (e non nei pressi del reticolo fluviale tutelato), nonché se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Dall'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti emergono numerose criticità riferite anche alla tutela dei beni culturali, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout, nonché nell'area vasta, di numerosi beni architettonici tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/2004, così come elencati al punto B.1.2. L'area vasta, all'interno del parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, è densa di strutture legate alle attività minerarie secolari; in particolare pozzi, laverie, ma anche depositi, residenze per operai e per la direzione, cappelle minerarie abbandonate, tutti di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna (IGEA), dei quali non è possibile accertare la consistenza.

Dato atto della non conformità dell'impianto al D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., così come evidenziato in premessa al presente paragrafo, ai fini della valutazione del presente progetto si deve inoltre considerare che la vicinanza degli aerogeneratori ai beni culturali inseriti negli abitati storici, nelle frazioni minerarie e nel relativo agro è in grado di lederne la fruibilità d'ambito nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico, particolarmente minerario, di riferimento. L'area di studio ricade infatti nel perimetro dell' "Area dell'organizzazione mineraria" (C07, C06, C05, C04, I02, I02, I04) e del "Parco geominerario Storico e Ambientale" (C07, C06, C05, C04, I02), beni identitari tutelati dal PPR ai sensi degli artt. 47 e 57 delle NTA.

Gran parte degli abitati storici presenti all'interno dell'area di massima attenzione sono frazioni originatesi intorno a centri minerari, che hanno dato luogo anche ad impianti urbani significativi per la storia dell'architettura e dell'urbanistica moderne (Bacu Abis e Cortoghiana).

Gli abitati storici di Barbusi a circa 3,3 km, Bacu Abis a circa 3,8 km, Villamassargia a circa 4,2 km, Cortoghiana a circa 4,4 km, Gonnese a circa 5 km, Carbonia a circa 5,5 km, Iglesias a circa 6 km, Musei a circa 8,2 km, Domusnovas a circa 8,5 km, sono connotati dalla presenza di architetture civili e religiose tutelate ai sensi della parte II del Codice e sono, anche in virtù di ciò, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

PPR (Assetto Storico Culturale – “Nuclei di primo impianto e di antica fondazione”) e tutelati dalla disciplina di cui agli artt. 52 e 53. Riguardo a questi beni, in quanto bellezze d’insieme, l’impianto di grande taglia ha un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità.

Il territorio è connotato inoltre da numerosi esempi di edilizia rurale tradizionale, quali i Medaus e i Forradroxius, tutelati dal PPR, ai sensi degli artt. 47 e 52 delle NTA, come beni identitari, elementi caratterizzanti l’“insediamento sparso” (Medau Pateri a circa 390 m, Medau Garau a circa 450 m, Forradroxiu Gurreis, a circa 750 m).

Gli 11 aerogeneratori si inseriscono nel paesaggio come elementi tecnologici estranei e fuori-scala; collocati a ridosso di una costellazione di piccoli centri urbani o di insediamenti rurali, ne svisano il rapporto dimensionale con il territorio e costituiscono un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni insediative, generando un impatto negativo sulla componente ambientale paesaggio e beni culturali.

Circa l’effetto cumulativo prodotto dalla realizzazione dell’impianto in esame, si deve evidenziare che l’area di studio, nonché tutta la sub-regione del Sulcis-Iglesiente, sono interessate da una inedita concentrazione di proposte di impianti alimentati da FER, che risultano anche in continuità o in sovrapposizione, tanto da prospettarsi una sostituzione del paesaggio agrario e minerario storico a vantaggio di un paesaggio industriale.

Sul versante orientale, l’impianto in esame risulta in continuità con la proposta di impianto eolico denominato “Sud-Iglesiente” (ID_VIP 9938) costituito da 7 aerogeneratori; quest’ultimo si giustappone a Sud-Est ad un altro progetto eolico denominato “Astia” (ID_VIP 9615) costituito da 5 aerogeneratori, mentre a Sud-Ovest è in continuità con il progetto eolico denominato “Energia Is Coris” (ID_VIP 8691), costituito da 9 aerogeneratori.

Sul versante occidentale l’impianto in esame è in continuità con il progetto eolico denominato “Carbonia” (ID_VIP 8200) costituito da 7 aerogeneratori e con quello denominato “Iglesias” (ID_VIP 10591) costituito da 6 aerogeneratori. La realizzazione dei sei impianti comporterebbe la formazione di un gruppo orientato, ed a tratti interferente, di 45 aerogeneratori di grande taglia disposti la dorsale dell’Iglesiente da Ovest a Est lungo, generando il cosiddetto “effetto selva” visivo non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della scala dei paesaggi, pianeggianti, collinari e montuosi, naturali ed agricoli, e della consistenza del patrimonio culturale in essi diffuso, come sopra evidenziato.

Il territorio è interessato anche di proposte di impianti di grande taglia alimentati da fonte solare:

- ID_VIP 10244 – impianto agrovoltaiico Flynnis nei comuni di Carbonia e Gonnese;
- ID_VIP 10453 – impianto agrofotovoltaico denominato “Green blue Maladettu”;
- ID_VIP 12480 - impianto agrovoltaiico denominato "Musei-Villamassargia";
- ID_VIP 9313 – impianto fotovoltaico denominato “Genere”;
- ID_VIP 9929, impianto fotovoltaico denominato “Greenm and blue su Munzioni”;
- PAUR n. 17/22 – impianto fotovoltaico denominato “Carbonia 1”;
- PAUR n. 20/23 – impianto fotovoltaico denominato “Green and blue Mesu Pranu”.

Quale ultima analisi del potenziale impatto della realizzazione dell’impianto, si segnala quanto più volte evidenziato dai C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale della RAS riguardo all’incidenza negativa delle turbine, ostacolo agli interventi di contenimento e spegnimento con mezzi aerei dei vasti incendi; tale ostacolo avrebbe dirette e significative ripercussioni negative sui beni culturali e paesaggistici presenti nell’area.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all’espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell’area di interesse, per la quale la realizzazione dell’intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all’importante effetto cumulo con le proposte finora avanzate.

L’impianto non è conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l’areale prescelto non è idoneo all’installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l’esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

L'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli paesaggistici e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Si evidenzia in prim'ordine che parte dell'intervento non è compatibile con la disciplina del PPR per gli impianti energetici, art. 112 comma 2 delle NTA: *"negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'art. 14 è comunque vietata la realizzazione di impianti eolici"*, in quanto le quattro WTG in comune di Iglesias ricadono dell'Ambito omogeneo di paesaggio costiero n. 7 "Bacino metallifero" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica delle opere proposte, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per le seguenti motivazioni.

Interferenze con i beni paesaggistici.

L'area di sorvolo di 4 aerogeneratori (C05, C07, I01, I02) risulta ricadere in parte all'interno di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004.

Non conformità alla disciplina delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

-Art. 18 - Disciplina dei beni paesaggistici;

-Art. Art. 29 – Disciplina delle aree a destinazione agroforestale;

-Art. 103 comma 1 e comma 4 – Disciplina del sistema delle infrastrutture.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:


-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Giovanna Pietra, e-mail: giovanna.pietra@cultura.gov.it;

-area funzionale beni architettonici e paesaggio: arch. Roberta Perria, e-mail: roberta.perria@cultura.gov.it.

Il responsabile del procedimento

Area funzionale Patrimonio Archeologico

Dott.ssa Giovanna Pietra



Il tecnico istruttore

Area funzionale Patrimonio architettonico e paesaggio



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Il responsabile del procedimento
Area funzionale Patrimonio architettonico e paesaggio
Arch. Roberta Perria



LA SOPRINTENDENTE
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it